



COMUNE DI UDINE

N. **61** d'ord.

OGGETTO: **Riapprovazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014.**

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **21 luglio 2014** alle ore 16.00 sotto la presidenza del sig. **dott. Carmelo SPIGA, Presidente del Consiglio**, con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio Comunale**:

| N | COGNOME E NOME | Ass | N | COGNOME E NOME | Ass |
|----|----------------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|
| 1 | HONSELL prof. Furio, Sindaco | | 22 | MARSICO rag. Giovanni | |
| 2 | AZZARÀ sig.ra Maria Teresa | | 23 | MELONI sig.ra Eleonora | |
| 3 | BAREL arch. Mario | | 24 | MICHELINI rag. Loris | |
| 4 | BERTI dott. Enrico | G | 25 | MOTTA arch. Marilena | |
| 5 | BOSETTI rag. Lorenzo | A | 26 | NONINO dott.ssa Antonella | |
| 6 | BURTULO prof. Maria Letizia | | 27 | PARENTE dott. Fleris | |
| 7 | CANCIANI dott. Mario Canciano | A | 28 | PASSONI dott.ssa Vanessa | |
| 8 | CASTIGLIONE avv. Andrea | A | 29 | PAVIOTTI dott.ssa Monica | |
| 9 | CAVALLO dott.ssa Raffaella | | 30 | PEROZZO avv. Paolo | |
| 10 | CECCON sig. Massimo | | 31 | PITTONI sig. Mario | |
| 11 | D'ESTE ing. Enrico | | 32 | PIZZOCARO p.i. Paolo | |
| 12 | DEL TORRE dott.ssa Cinzia | | 33 | PORZIO dott.ssa Mariaelena | |
| 13 | DELLA ROSSA comm. Franco | | 34 | PRAVISANO sig. Renzo | |
| 14 | EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam | | 35 | SANDRA avv. Andrea | |
| 15 | FILAURI sig. Federico | | 36 | SCALETтарIS avv. Pierenrico | |
| 16 | FRESCHI prof. Claudio | | 37 | SPIGA dott. Carmelo | |
| 17 | GALLANDA rag. Claudia | | 38 | TANZI dott. Vincenzo | G |
| 18 | GALLO dott.ssa Chiara | | 39 | VICARIO dott. Michele | |
| 19 | IOAN prof. Adriano | G | 40 | VUERLI sig. Maurizio | |
| 20 | MANSI prof. Matteo | | 41 | ZACCURI dott. Natale | |
| 21 | MARION sig.ra Maria | | | | |

Presenti N. 35

Assenti
Giustificati N. 3

Assenti N. 3

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori**: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, LIGUORI dott.ssa Simona, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico Angelo, PIZZA dott. Enrico, VENANZI dott. Alessandro.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22 maggio 2014 con la quale sono state approvate le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2014.

Considerato che successivamente all'approvazione delle aliquote TASI il Comune di Udine e' risultato beneficiario di maggiori trasferimenti da parte delle Regione;

Verificato che è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere ad utilizzare parte di queste risorse per diminuire la pressione fiscale relativamente alle aliquote TASI riducendo le aliquote per le abitazioni principali non di lusso dal 2,5 per mille al 2,2 per mille;

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilita' 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria IMU
- della Tassa per i Servizi Indivisibili TASI
- della Tassa sui Rifiuti TARI

Richiamato il regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 22/05/2014 che ha istituito tra l'altro il Tributo sui Servizi Indivisibili (Tasi);

Considerato la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in particolare prevede per quanto concerne la TASI:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lettera f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;
- all'art.1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1 comma 681, nel caso in cui l'unita' immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari

di un'autonoma obbligazione tributaria; L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento sull'Imposta Unica Comunale (I.U.C.); per il Comune di Udine la percentuale che si applica sul detentore e' il 30 %;

Tenuto conto che la TASI nella versione base utilizza la stessa base imponibile catastale dell'Imposta Municipale Propria, ha un'aliquota base dell'1 p.m. e tassa sia le abitazioni principali che gli altri fabbricati qualunque sia la loro destinazione;

Considerato che il Comune di Udine con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 22.05.2014 ha deliberato le precedenti aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non siano superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissato allo 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima Tasi non puo' eccedere il 2,5 per mille a cui si puo' aggiungere uno 0,8 p.m. vincolato pero' al finanziamento, per pari importo, di detrazioni per l'abitazione principale;

Verificato che l'art. 1 comma 678, stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del d.l. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che l'aliquota massima non puo' eccedere il limite dell' 1 per mille, si ritiene opportuno confermare detta aliquota per l'anno di imposta 2014;

Visto l'art. 10 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio."

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla riduzione delle aliquote, con efficacia dal 1° gennaio 2014, in conformità ai nuovi stanziamenti fissati nello schema di bilancio 2014;

Verificato che all'interno del Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 22 maggio 2014 comprensivo della regolamentazione relativa alla TASI, sono stati individuati i servizi indivisibili, di cui si prevede la copertura con la presente imposta ai sensi dell'art. 1 c. 682 della L. 147/2013;

Ritenuto di applicare la TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, in quanto:

a) non sono soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune;

b) che la categoria degli “altri immobili” concorra già a sufficienza al finanziamento dei servizi comunali e che non debba essere gravata da ulteriori imposte;

c) i residenti sono i maggiori fruitori dei servizi erogati dal Comune;

d) l’applicazione della Tasi sugli altri immobili, dovendo essere ripartita anche sull’inquilino, comporta dei costi notevoli e delle incertezze nell’applicazione del tributo;

Ritenuto di non applicare la maggiorazione di aliquota dello 0,8 p.m. in quanto si raggiungono lo comunque gli obiettivi di gettito e che la salvaguardia delle fasce piu’ deboli di contribuenti viene realizzata attraverso l’esonero dall’imposta dei soggetti con ISEE minore di € 8.238,00;

Ritenuto di applicare la Tasi anche alle cooperative a proprietà indivisa in quanto assimilate all’abitazione principale e, tenuto conto che per la particolarità TASI, che qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte, ossia il 70% è a carico del titolare del diritto reale.

Tenuto conto che, a seguito di chiarimenti del M.E.F., la Tasi deve essere pagata integralmente dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto che ne sorge è assimilato ad un diritto reale;

Visto l’art. 42, comma secondo, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Entrate dott. Rodolfo Londero e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di riapprovare per l’anno di imposta 2014, anche agli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs 446/1997, le seguenti aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), come componente della IUC, per l’anno 2014 :

| | |
|----------------------|--|
| 2,2 per mille | ALIQVOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE . Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| | <p>immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> |
| 2,0 per mille | <p>ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> |
| 2,2 per mille | <p>ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze l'unità immobiliare di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. |
| 2,2 per mille | <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 .</p> <p>Il coniuge assegnatario deve versare l'imposta calcolata sul 100 % di possesso.</p> |
| 2,2 per mille | <p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>Si tratta di un unico immobile di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> |
| 2,2 per mille | <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p>Il socio assegnatario deve versare, ex art. 1 c. 681 L. 147/2013 il 30 % dell'imposta, mentre la cooperativa a proprietà indivisa (titolare del diritto reale) deve versare il 70 % dell'imposta.</p> |
| 0 per mille | <p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>a) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>b) Alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture del 22/04/2008) regolarmente assegnati;</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | c) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero d) Alloggi dati in comodato e) Alloggi a disposizione f) Alloggi sfitti Per alloggi si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A1) ad A9) ed effettivamente destinati ad uso residenziale. |
| 0 per mille | AREE FABBRICABILI |
| 1 per mille | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA |
| 0 per mille | ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO |

2. di dare atto che, essendo già stato versato l'acconto, in sede di saldo si calcolerà il dovuto annuo con la nuova aliquota e da esso verrà dedotto l'acconto versato;
3. di riconfermare l'esenzione dal pagamento della TASI ex art. 1 c. 681 L. 147/2013, per l'anno 2014 ai soggetti che beneficiano di un ISEE, calcolato secondo la procedura del D. Lgs 109/1998, minore o uguale ad €**8.238,00** e che per poter beneficiare dell'esenzione è sufficiente che il contribuente presenti o abbia presentato l'ISEE ad un C.A.A.F. valido alla data del 31/12/2014; il Comune acquisirà poi automaticamente dalla banca dati INPS la relativa certificazione;
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
5. di dare atto che il gettito previsto dall'imposta, pari ad € 7.100.000, trova corrispondenza nello schema di bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere D'Este, che illustra congiuntamente la proposta di deliberazione in esame nonché quelle iscritte ai due punti successivi dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto "Riapprovazione della Tariffa Comunale sui Rifiuti (TARI) per l'anno

2014” e “Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 – Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014”.

Si rimanda altresì al supporto digitale per la discussione che ne consegue, che avviene congiuntamente sui tre oggetti citati e nel corso della quale viene anche illustrato, da uno dei sottoscrittori, un emendamento presentato dai Consiglieri Porzio e Parente in data 16/07/2014.

(entrano i Consiglieri Canciani e Castiglione – presenti n. 37)

Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato **emendamento sottoscritto dai Consiglieri Porzio e Parente in data 16/07/2014:**

“Vista la decisione giuntale 219 del 24 giugno 2014;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2014 approvato con delibera giuntale 168/2014;

Viste le deliberazioni cc 44 e 45 del 22 maggio 2014;

Accertato che si evince la previsione di ulteriori quote di trasferimenti a favore dei Comuni da parte della Regione e preso atto che l'ammontare di essi sarà circa di € 3 milioni di euro;

Visto che con l'imposizione della Tasi con le modalità decise dall'attuale amministrazione una buona parte di cittadini dovrà pagare sulla prima casa un'imposta notevolmente più elevata rispetto alla vecchia IMU;

Visto che il Consiglio Comunale il 22 maggio scorso ha votato all'unanimità per un possibile innalzamento della soglia di esenzione del parametro ISEE, portandolo da 8.200 a 15.000 euro qualora fossero state ravvisate le coperture;

Considerato che l'attuale Fondo di Riserva ammonta già a 1,8 milioni di euro

Ritenuto che nell'imposizione della TASI l'amministrazione debba sostenere i cittadini considerando, oltre che il patrimonio, anche la capacità reddituale del nucleo familiare e la composizione dello stesso;

SI PROPONE

di emendare il bilancio di previsione e di conseguenza il regolamento IUC applicando dove possibile i seguenti parametri al calcolo della TASI:

introdurre la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, c.677 della legge 147/2013 come modificata con D.L. 16/2014 nella misura dello 0.8 per mille alle abitazioni principali e loro pertinenze C/2, C/6, C/7 portando perciò le aliquote Tasi complessive a:

- 3.3 per mille quale aliquota per le abitazioni principali e loro pertinenze diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;

-3,3 per mille alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7.

L'assegnatario deve versare, ex art. 1 c. 681 L. 147/2013 il 30 % dell'imposta, mentre il titolare del diritto reale deve versare il 70% dell'imposta.

- 2.8 per mille quale aliquota per le altre abitazioni principali categoria A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze categoria C/2, C/6, C/7

– Nessuna variazione per le altre fattispecie non ricomprese in quelle sopra citate

– lasciare la soglia di esenzione a € 8.238,00;

– prevedere le seguenti detrazioni:

| Rendita catastale (€) | Detrazione TA.SI |
|------------------------------------|-------------------------|
| abitazione principale + pertinenze | (€) |
| Fino a 400 | 200 |
| da 400,01 a 450 | 195 |
| da 450,01 a 510 | 190 |
| da 510,01 a 570 | 185 |
| da 570,01 a 650 | 180 |
| da 650,01 a 730 | 175 |
| da 730,01 a 800 | 170 |
| da 800,01 a 880 | 160 |
| da 880,01 a 950 | 150 |

Con riferimento all'oggetto si esprime il seguente parere:

1. le modifiche proposte sono legittime da un punto di vista tributario (l'aumento dell'aliquota dello 0,8 P.M. per le abitazioni principali e le detrazione rapportata al valore della rendita)
2. risulta estremamente difficile stimare gli effetti di gettito delle modifiche proposte in quanto andrebbero apportate delle modifiche ad hoc del software di gestione dell'imposta;
3. per essere ammissibile l'emendamento, dovrebbe garantire lo stesso gettito Tasi totale di € 7.100.000. Allo stato attuale non sembra che questo sia possibile in quanto le detrazioni proposte abbattano pesantemente il gettito dell'imposta.

Udine, 21 luglio 2014

Il Dirigente del Servizio Entrate

f.to Rodolfo Londero"

L'**emendamento** di cui sopra ottiene 5 voti favorevoli e il voto contrario del Sindaco Honsell, degli Assessori/Consiglieri Del Torre e Nonino e dei Consiglieri Azzarà, Barel, Burtulo, Canciani, Castiglione, Cavallo, Ceccon, Della Rossa, D'Este, El Sawy Aziz El Feky, Filauri, Freschi, Gallo, Mansi, Marion, Meloni, Motta, Paviotti, Sandra, Scalettaris, Spiga e Vicario (n. 25).

Si astengono i Consiglieri Marsico, Michelini, Pittoni, Pizzocaro, Pravisano, Vuerli e Zaccuri (n. 7).

Il Presidente dichiara che l'emendamento è respinto.

Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gallanda, Marsico, Michelini, Parente Passoni, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano, Vuerli e Zaccuri (n. 12).

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene 25 voti favorevoli e il voto contrario dei Consiglieri Gallanda, Marsico, Michelini, Parente, Passoni, Perozzo, Pittoni, Pizzocaro, Porzio, Pravisano, Vuerli e Zaccuri (n. 12).

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Carmelo Spiga)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)